

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2584 del 29/05/2019
Oggetto	D.LGS. N. 152/06 E SMI, ART. 216 - DM 05/02/98 E SMI, LR 13/2015. SOCOMI SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI CONSELICE - RINNOVO ISCRIZIONE AL N. 115 NEL REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA, IMPIANTO SITO IN COMUNE DI CONSELICE, LOCALITA' LAVEZZOLA, VIA BASTIA N. 10/B
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2673 del 29/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventinove MAGGIO 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: D.LGS. N. 152/06 E SMI, ART. 216 - DM 05/02/98 E SMI, LR 13/2015. SOCOMI SRL CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI CONSELICE - RINNOVO ISCRIZIONE AL N. 115 NEL REGISTRO DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO ATTIVITA' DI RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI IN PROCEDURA SEMPLIFICATA – IMPIANTO SITO IN COMUNE DI CONSELICE, LOCALITA' LAVEZZOLA, VIA BASTIA N. 10/B

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente.
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alla bonifica di siti contaminati di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi e relativi decreti attuativi (quali il DM n. 31/2015) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'approvazione dei provvedimenti di cui al Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e smi;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la "*Convenzione per l'esercizio delle funzioni ambientali previste dall'art. 1, c. 85, lett. a), della Legge n. 56/2014, mediante Arpae, in attuazione della L.R. n. 13/2015*" stipulata tra Arpae e la Provincia di Ravenna. In particolare, secondo l'art. 2 comma 1 dell'Allegato A alla *Convenzione*, l'esercizio delle residue funzioni riconosciute in materia ambientale alla Provincia dall'art. 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56/2014 viene delegato ad Arpae SAC (tra cui, ad esempio, l'iscrizione nel Registro Provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata (ex art. 216, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06 e smi);

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante "*Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*", che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

VISTO il provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 741 del 05/03/2015 (modificato con Determina Dirigenziale Arpae n. 3798 del 18/07/2017) con cui alla Ditta Socomi Srl (CF-P.IVA: 00947760393), con sede legale e operativa in Comune di Conselice, località Lavezzola, Via Bastia n. 10/B, veniva rinnovata l'iscrizione al n. 115 nel registro delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata, ai sensi dell'art. 216 del Dlgs n. 152/2006 e smi, per lo svolgimento dei operazioni di messa in riserva (R13), e recupero (R3) classe 6, nell'impianto sito in Comune di Conselice, località Lavezzola, via Bastia n. 10/B, fino alla data del 26/05/2019;

VISTA la comunicazione ai sensi dell'art. 216, comma 5) del Dlgs n. 152/2006 e smi, presentata in data 28/02/2019 all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna Sportello Unico per le Attività

Produttive, acquisita da questa Struttura in data 28/02/2019 (PG 33062), con cui la Ditta Socomi Srl , comunica:

- l'intenzione di proseguire l'attività, già oggetto di comunicazione e per la quale la ditta risulta iscritta al n. 115 nel registro delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata (provvedimento di rinnovo n. 741 del 05/03/2015 e smi) senza apportare alcuna modifica,
- l'intenzione di non avvalersi dell'applicazione del regolamento di cui al DPR n. 59/2013, recante "Disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), non ricorrendole l'obbligo poiché trattasi di attività soggetta solo a comunicazione ex art. 216 del Dlgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale che disciplina l'esercizio di operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata:

- ✓ *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi - Parte IV, Titolo I* recante norme in materia di gestione dei rifiuti e in particolare l'art. 216 secondo cui sono affidate alle Province le competenze relative alle comunicazioni per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata;
- ✓ *DM 05/02/1998 e smi* per l'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento per la pratica ARPAE Sinadoc 16704/2019 emerge che:

- la Ditta Socomi Srl (CF-P.IVA: 00947760393), con sede legale e operativa in Comune di Conselice, località Lavezzola, Via Bastia n. 10/B, ha presentato al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 28/02/2019, comunicazione di prosecuzione, senza modifiche, delle operazioni di recupero rifiuti non pericolosi (R13-R3) per le quali risulta già iscritta al n. 115 nel registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi, con provvedimento (rinnovo) del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 741 del 05/03/2015 e smi;
- la Ditta ha comunicato la propria intenzione di non avvalersi dell'applicazione del regolamento di cui al DPR n. 59/2013 in materia di AUA, non ricorrendone l'obbligo poiché si tratta di attività soggetta solo a comunicazione ex art. 216 del Dlgs n. 152/2006 e smi, di cui all'oggetto;
- la Ditta svolge, in procedura semplificata, operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R3) di rifiuti non pericolosi riconducibili al punto 9.1, dell'Allegato 1 – Suballegato 1 del DM 05/02/98 e smi;
- è stata effettuata con esito positivo la verifica di completezza dell'istanza, con avvio del procedimento in data 28/02/2019;
- rispetto all'iscrizione in essere, le operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi già svolte in regime semplificato, in conformità alle norme tecniche di cui al DM 05/02/98 e smi, risultano invariate;
- risulta effettuato a favore di Arpae il pagamento degli oneri dovuti per le iscrizioni all'elenco provinciale di attività di recupero rifiuti in procedura semplificata per l'anno 2019;

RISPETTO agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al Dlgs n. 159/2011, per la società interessata, si è proceduto, ai sensi dell'art. 89 del decreto stesso, in relazione al quale verranno svolti i dovuti controlli previsti dal DPR 445/00;

RITENUTO che non sussistano motivi ostativi al rilascio alla Ditta Socomi Srl del rinnovo dell'iscrizione al n. 115 nel registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel presente provvedimento il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo di cui al presente atto;

RICHIAMATO l'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi, secondo cui sono affidate per delega alle SAC le competenze relative alle comunicazioni di inizio attività per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti in procedura semplificata;

SI INFORMA che ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo della Servizio Autorizzazioni e Concessioni – SAC ARPAE di Ravenna;

DETERMINA

1. **Il rinnovo dell'iscrizione della Ditta Socomi Srl** (CF-P.IVA: 00947760393), con sede legale e operativa in Comune di Conselice, località Lavezzola, Via Bastia n. 10/B, **al n. 115**, nel registro provinciale delle imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi sottoposti a procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi e del DM 05/02/98 e smi, per lo svolgimento delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R3), classe 6, relativamente alla seguente tipologia e quantità di rifiuti:

Tipologia di rifiuti (All. 1 - Suballegato 1 del DM 05/02/98 e smi)	Attività di recupero (All. 1 - Suball. 1 DM 05/02/98 e smi)	Quantità massima ammessa (Tonnellate/anno)
9.1 – Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno 15 01 03	R13/R3 punto 9.1.3 lettera a)	500

2. Di vincolare l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi di cui al precedente punto 1 al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - a) La Ditta è tenuta al rispetto degli obblighi di cui alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006 e smi in materia di registri di carico/scarico e trasporto dei rifiuti ovvero agli analoghi adempimenti previsti attraverso il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). In particolare, deve essere tenuta registrazione di tutti i movimenti dei rifiuti oggetto delle operazioni di stoccaggio e di recupero/riciclo svolte nell'impianto, nonché del carico/scarico dei rifiuti speciali prodotti nell'esercizio delle attività di recupero dei rifiuti oggetto della presente iscrizione.
 - b) La Ditta è tenuta, entro il 30 aprile di ogni anno, al pagamento del diritto di iscrizione previsto dall'art. 3 del Decreto 21 luglio 1998, n. 350. In caso di mancato versamento del diritto di iscrizione si provvederà alla sospensione dell'iscrizione al registro.
 - c) La Ditta è tenuta al rispetto delle condizioni e delle norme tecniche generali contenute nel DM 05/02/98 e smi, nonché delle norme di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi in materia di registri di carico e scarico, trasporto dei rifiuti e catasto dei rifiuti ovvero di tutti gli adempimenti stabiliti dalla normativa vigente in materia di sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
3. **La comunicazione di cui all'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi deve essere rinnovata ogni 5 (cinque) anni; pertanto, per garantire che non vi sia soluzione di continuità, almeno 90 giorni prima della scadenza della validità del presente provvedimento, dovrà essere presentata apposita comunicazione di rinnovo.** La comunicazione di cui all'art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 e smi deve essere rinnovata anche in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero. Resta comunque ferma l'applicazione del regolamento di cui al DPR n. 59/2013, recante "Disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)", qualora ne ricorrano le condizioni.
4. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi del presente provvedimento;
5. DI DARE ATTO che la Sezione ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Alfonsine per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.